

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 03/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 22/09/2015 al n. 121593, con la quale il Sig. Ingrao Antonio, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 21/12/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 15329 del 06/02/2018 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico che il Sig. Ingrao Antonio ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 06/10/2018;
- VISTA la nota prot. n. 82210 del 09/04/2018, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 70125 del 21/06/2018 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/10/2018;
- VISTO il DA n. 9777 del 18/12/1993, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 23/12/1993 al n. 5501, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993 nella qualifica di Dirigente tecnico;
- VISTO il DDS n. 4235 del 27/05/2008 con il quale al Sig. Ingrao Antonio è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto di anni 5;
- VISTO il DDS n. 1243 del 27/04/2015 con il quale al Sig. Ingrao Antonio sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 4, mesi 6 e giorni 13;
- VISTO il DDS n. 1260 del 26/04/2017 con il quale al Sig. Ingrao Antonio sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4, mesi 5 e giorni 11;
- VISTO il DDG n. 302450 del 02/04/2009 con il quale il Sig. Ingrao Antonio, ai sensi e per gli effetti della L.R. 10/2000, è stato inquadrato nella 3° fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;
- VISTO lo stato matricolare militare;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
CONSIDERATO che il Sig. Ingrao Antonio a decorrere dal 15/10/2018 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 15/10/2018	25	0	24
Periodo riscattato (DDS n. 4235 del 27/05/2008)	5	0	0
Servizio riconosciuto (DDS n. 1243 del 27/04/2015)	4	6	13
Servizio ricongiunto (DDS n. 1260 del 26/04/2017)	4	5	11
Servizio militare dal 26/06/1984 al 05/06/1985	0	11	10
TOTALE ANZIANITA' CONTRIBUTIVA UTILE A PENSIONE	39	11	28

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/10/2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. INGRAO ANTONIO, nato a xxxxxxxx il xxxxx, Dirigente 3° fascia e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 10 SET. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalia Pipia